

Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 6597/2009

Dichiarazione di "incompetenza" da parte del giudice italiano a favore del giudice straniero -
Rimedi esperibili - Regolamento di competenza - Esclusione - Appello - Configurabilità -
Fondamento.

Qualora il giudice ordinario abbia, in primo grado, dichiarato la propria "incompetenza" in favore del giudice straniero - ai sensi dell'art. 27, comma 2, del regolamento CE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 -, la relativa sentenza non è impugnabile con il regolamento di competenza ma con l'appello, trattandosi di una decisione sulla "competenza internazionale" che attiene, dunque, non alla ripartizione interna della competenza tra i giudici dell'ordinamento italiano, ma ad una questione di giurisdizione tra i giudici di diversi Stati.

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 6597 del 19/03/2009

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

6597

2009